

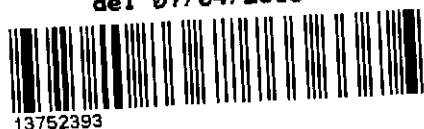


Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

*Dipartimento per le politiche di gestione promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali
Ufficio per le relazioni sindacali, affari generali, gare e acquisti
Servizio relazioni sindacali*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DiPRUS 0016343 P-3.1.9
del 07/04/2016



13752393

Dott. Fulvio FERRAZZANO

Segretario generale

SNAPRECOM

oo.ss.Snaprecom@governo.it

a.latorre@sna.gov.it

Alla UNADIS

info@unadis.it

a.caponetto@governo.it

Alla FP CIDA

dirigenti@cida.it

Dott. Vincenzo ROSELLI

Segretario Generale

DIPRECOM

o.s.diprecom@governo.it

Sig. Marcello DI DONATO

Coordinatore generale P.C.M.

CISL FP

oo.ss.cisl@governo.it

Dott. Gianni MASSIMIANI

Rappresentante P.C.M.

FP CGIL

Federazione Nazionale

massimiani@fpcgil.it

Dott. Pietro Maria PAOLUCCI

Segretario Generale P.C.M.

DIRSTAT

dirstat@dirstat.it

pm.paolucci@governo.it

13



Presidenza del Consiglio dei Ministri

· Dott. Enrico Matteo PONTI
Segretario Generale vicario
UIL PA
oo.ss.uil@governo.it
· uilpa@uilpa.it
d.attubato@governo.it

e, per conoscenza:

All' Ufficio del Segretario Generale

All' U.B.R.R.A.C.

OGGETTO: informativa.

Si trasmette, per la prescritta informazione, l'unito schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Paola D'Avena)

PP
DK

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CRITERI E MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Premesse e fonti normative

1. La presente Direttiva definisce i criteri generali e le modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I criteri e le modalità indicati, volti a garantire efficienza, imparzialità e trasparenza, operano nel rispetto della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - fatte salve le specifiche disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 - e dei principi dettati dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e, in particolare, dell'articolo 11. Essi tengono inoltre conto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area VIII - Presidenza del Consiglio dei ministri - relativo al quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 4 agosto 2010, nonché dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale dirigente della medesima area, sottoscritto il 4 marzo 2011, che si intendono qui richiamati.

3. Si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, recate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, recate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

4. I criteri generali relativi al conferimento di incarichi dirigenziali sono applicati anche per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dalle medesime disposizioni in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi e alle modalità di assegnazione di tali incarichi.

2. Obiettivi

1. La procedura di conferimento degli incarichi assicura:

- l'adeguata programmazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali volta a garantire, da un lato, la continuità dell'azione amministrativa, dall'altro, la certezza delle situazioni giuridiche;
- la pubblicità dei posti dirigenziali vacanti, corredata delle notizie concernenti le competenze ed esperienze professionali richieste in relazione ai compiti afferenti all'incarico dirigenziale;
- la valutazione dell'idoneità tecnica e professionale nonché delle attitudini dei dirigenti a perseguire gli obiettivi fissati dall'organo di vertice;
- la rotazione degli incarichi finalizzata a garantire la più efficace e efficiente utilizzazione delle risorse e a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti, in relazione anche alla peculiare flessibilità degli assetti funzionali e organizzativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito Presidenza) e ai connessi processi di riorganizzazione;
- l'attuazione del principio di pari opportunità di genere.

3. Natura della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma l-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'amministrazione rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso (c.d. interpello) sul sito Internet istituzionale e in Intranet, i posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

2. L'interpello costituisce, da un lato, uno strumento che fornisce all'Amministrazione elementi conoscitivi utili ad operare scelte meditate e efficaci, trasparenti e motivate, dall'altro, una modalità attraverso la quale i dirigenti sono messi in condizione di manifestare il proprio interesse e la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi disponibili.

3. La procedura di interpello consente, altresì, all'Amministrazione accertata l'eventuale insussistenza o l'indisponibilità delle professionalità richieste per l'attribuzione dell'incarico tra i dirigenti di ruolo della Presidenza, di valutare se ricorrere a professionalità esterne al ruolo della dirigenza con le modalità ed i limiti percentuali previsti dal quadro normativo e contrattuale vigente.

4. Procedura e contenuto degli avvisi di interpello

1. Il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali (di seguito DiPRUS) effettua la ricognizione periodica e l'aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti, assicurandone la pubblicità attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale e in Intranet.

2. L'aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti avviene, di norma, con cadenza semestrale, con riferimento ai seguenti periodi:

- dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno (di seguito primo semestre);
- dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno (di seguito secondo semestre);

3. Entro il 1° settembre di ogni anno, con riferimento al primo semestre dell'anno successivo, ed entro il 1 marzo di ogni anno, con riferimento al secondo semestre dello stesso anno, il DiPRUS richiede per iscritto - al Capo del Dipartimento o dell'Ufficio autonomo nel cui ambito è collocato il relativo posto di funzione che si renderà disponibile - di comunicare:

- a) l'intenzione di rinnovare l'incarico in scadenza al medesimo dirigente dei ruoli della Presidenza, ricorrendo le condizioni di cui al punto 8.4;
- b) ovvero, la proposta di pubblicazione dell'interpello recante l'indicazione dei requisiti richiesti in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'incarico da conferire, nonché, in applicazione della normativa in tema di anticorruzione, l'indicazione delle cause di inconfiribilità e incompatibilità, anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, sulla base dello schema di riferimento predisposto dal DiPRUS.

Il Capo del Dipartimento o dell'Ufficio autonomo provvedono alle comunicazioni di cui alle lettere a) e b) entro il termine di 10 giorni.

4. In caso di vacanza dell'incarico di Capo Dipartimento o di Capo dell'Ufficio autonomo gli adempimenti di cui al punto 4.3, nonché ogni altra determinazione ad essi attribuita, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla presente Direttiva, in quanto compatibili, sono demandati:

- ai dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente, per le strutture affidate a un Ministro senza portafoglio o a un Sottosegretario di Stato;
- al Segretario Generale, per le strutture non affidate a un Ministro senza portafoglio o a un Sottosegretario di Stato.

5. Il DiPRUS, entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai punti 4.3 e 4.4, verificate le condizioni di cui al punto 8.4, la sottopone alle valutazioni del Segretario generale ai fini della relativa autorizzazione:

- a) alla predisposizione dei conseguenti provvedimenti per il rinnovo dell'incarico;
- b) ovvero, alla pubblicazione dell'interpello nel sito Internet istituzionale e in Intranet.

6. Entro il 1° ottobre di ogni anno, con riferimento al primo semestre dell'anno successivo, ed entro il 1° aprile di ogni anno, con riferimento al secondo semestre dello stesso anno, il DiPRUS provvede alla pubblicazione degli interpelli autorizzati dal Segretario generale.

7. Gli interpelli restano in pubblicazione di norma per almeno 10 giorni, salva la possibilità di proporre una diversa durata, in relazione a specifiche e contingenti esigenze adeguatamente motivate e assentite dal Segretario generale e comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni lavorativi.

8. I Dipartimenti e Uffici autonomi nel cui ambito continuano a sussistere posti disponibili, all'esito dell'interpello, hanno l'obbligo, salva la possibilità di avvalersi di personale esterno al ruolo con le modalità e nei limiti di cui al punto 6.5, di proporre la pubblicazione di un nuovo interpello decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione dall'ultimo interpello effettuato per la copertura degli stessi. La pubblicazione dell'interpello è riproposta dalla struttura interessata, con la medesima cadenza trimestrale, fino a copertura della posizione.

9. In caso di cessazione di incarico per fatti non programmabili, la proposta di pubblicazione dell'interpello deve essere effettuata tempestivamente.

5. Soggetti destinatari dell'interpello

1. L'interpello è rivolto ai dirigenti dei ruoli della Presidenza, che possono manifestare l'interesse all'attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale per la copertura di posti di funzione di livello generale e non generale, se appartenenti, rispettivamente al ruolo dei consiglieri e dirigenti di prima fascia o al ruolo dei referendari e dirigenti di seconda fascia. Ai referendari e dirigenti di seconda fascia è comunque consentita la presentazione di una dichiarazione di disponibilità per posti di funzione di livello generale, che può essere considerata nell'ambito della procedura di interpello, soltanto qualora non siano pervenute, per l'incarico da conferire, manifestazioni di interesse di dirigenti di prima fascia ovvero le dette candidature siano state valutate non adeguate all'incarico da conferire.

2. Ha comunque onere di presentare istanza di attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale nell'ambito degli interpelli pubblicati, corrispondenti alla fascia di appartenenza e ai requisiti formativi e professionali ivi richiesti:

- a) il dirigente nei cui confronti non sia o non possa essere proposto il rinnovo nel medesimo incarico, non ricorrendo le condizioni indicate al successivo punto 8.4;
- b) il dirigente che rimanga privo di incarico per qualsiasi motivo non programmabile;
- c) il dirigente, già collocato in comando, fuori ruolo, aspettativa o altre analoghe posizioni che, per qualsiasi motivo, rientri in servizio presso la Presidenza;
- d) il dirigente di nuova assunzione, dalla data di inserimento nel ruolo dei dirigenti.

3. Il dirigente titolare di un incarico non può partecipare all'interpello se non sono trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza dell'incarico in essere. Le manifestazioni di interesse avanzate in difformità a tale prescrizione non sono prese in considerazione. In ogni caso, la partecipazione all'interpello da parte di dirigente titolare di un incarico in corso, non determina alcuna posizione giuridica tutelata rispetto alla risoluzione dell'incarico in essere, che deve in ogni caso essere valutata dal responsabile della struttura di appartenenza e dall'Amministrazione.

4. Il dirigente interessato all'attribuzione dell'incarico oggetto di interpello - e comunque il dirigente che rientri in una delle fattispecie di cui al punto 5.2 - invia apposita manifestazione di interesse e disponibilità secondo le modalità indicate nell'atto di interpello.

5. La manifestazione di interesse è accompagnata da una breve relazione del dirigente stesso - con valore di autocertificazione - nella quale sono indicate le esperienze professionali maturate, il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella qualifica dirigenziale, gli incarichi ricoperti e la formazione acquisita, i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati e le eventuali ulteriori motivazioni che, in considerazione dei criteri indicati, avvalorino l'idoneità del dirigente a ricoprire l'incarico vacante.

6. Contestualmente i dirigenti devono altresì dichiarare, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche in relazione alle possibili situazioni di conflitto di interesse, specificate nell'avviso di interpello, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità.

7. La manifestazione di interesse in un interpello per l'attribuzione di un incarico dirigenziale, attesa la natura dell'interpello quale strumento di pubblicità dei posti vacanti per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, non determina alcuna posizione giuridica tutelata rispetto al conferimento dell'incarico.

6. Criteri di valutazione nel conferimento degli incarichi

1. Il Dipartimento o Ufficio autonomo interessato esamina le manifestazioni di interesse pervenute da parte dei dirigenti, i relativi *curricula* e gli altri elementi eventualmente comunicati dagli interessati, a cui può affiancare anche colloqui conoscitivi.

2. A parità di requisiti e di valutazione di idoneità all'incarico, il Dipartimento o Ufficio autonomo interessato, nel rispetto dei criteri fissati nella presente Direttiva, valuta prioritariamente le posizioni dei dirigenti di ruolo privi di incarico, inclusi i dirigenti rientrati in Presidenza a seguito della cessazione dal collocamento in comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione.

3. Entro 20 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'interpello, terminato l'esame delle manifestazioni di interesse, la struttura che ha proposto l'interpello dà conto dell'esito dello stesso, dandone contestuale notizia, previa autorizzazione del Segretario generale, per il tramite del DiPRUS, nel sito Internet istituzionale e in Intranet.

4. Se la proposta di incarico si riferisce all'attribuzione di un posto di funzione di prima fascia da conferire a un dirigente di seconda fascia, ricorrendo i presupposti di cui al punto 5.1, la stessa è altresì assoggettata al rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale a dirigenti appartenenti alla seconda fascia del ruolo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alla verifica delle compatibilità generali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, con la programmazione del turn-over nel ruolo dei dirigenti di prima fascia.

5. Nei casi in cui nessun dirigente di ruolo invii manifestazione di interesse, o nessun dirigente di ruolo sia individuato quale idoneo all'incarico nell'ambito dell'interpello, è possibile individuare la professionalità necessaria ricorrendo a personale dirigenziale di altre amministrazioni o ad estranei alla dirigenza, ai sensi rispettivamente dei commi 5-bis o 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tali casi l'avvalimento di personale esterno al ruolo dei dirigenti della Presidenza costituisce necessariamente una fase successiva ed eventuale, conseguente all'esito infruttuoso dell'interpello riservato ai dirigenti di ruolo, che in ogni caso deve discendere da una rinnovata volontà discrezionale dell'Amministrazione (*rectius* struttura proponente), debitamente motivata.

6. Il DiPRUS all'esito delle procedure disciplinate dalla presente Direttiva predispone i provvedimenti per il rinnovo o il conferimento dell'incarico dirigenziale e li trasmette immediatamente agli Organi di controllo.

7. Gli incarichi dirigenziali decorrono dalla data indicata nel decreto di attribuzione dell'incarico o dalla data di registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti se

successiva. A tal fine i decreti di conferimento degli incarichi dirigenziali recano la seguente dicitura *"Il presente incarico decorre dalla data ____ o dalla data di registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti se successiva"*.

7. Curricula dei dirigenti

1. I dirigenti inseriscono e aggiornano il curriculum vitae, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. In conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, i dirigenti assumono piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nel predetto curriculum.

3. Per i titoli non acquisiti precedentemente nei rispettivi fascicoli personali o dei quali non sia possibile allegare copia o attestazione è indicato il soggetto, pubblico o privato, in grado di certificare il possesso.

8. Ambito di applicazione della procedura di interpello

1. L'espletamento del preventivo interpello per la copertura di posti disponibili trova applicazione per l'attribuzione di tutti gli incarichi dirigenziali previsti nell'ambito delle strutture generali della Presidenza di cui al D.P.C.M. 1° ottobre 2012, inclusi gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, di cui all'articolo 5, comma 5, del citato decreto. Sono, invece, esclusi gli incarichi sui posti di funzione di direzione delle strutture generali stesse (c.d. "apicali"), il cui conferimento avviene ai sensi delle specifiche disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, stante il carattere fiduciario insito nelle funzioni di raccordo con l'Autorità politica.

2. La preventiva pubblicazione dell'interpello è esclusa altresì limitatamente all'incarico di Capo delle Strutture di missione, istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, aventi la finalità di fronteggiare esigenze temporanee specificate nel relativo decreto istitutivo; al conferimento degli eventuali ulteriori incarichi dirigenziali conferibili nell'ambito delle suddette Strutture di missione si procede mediante interpello e si applicano, in quanto compatibili, le norme della presente Direttiva.

3. Nei casi in cui l'interpello non è previsto, non si può comunque prescindere, nella scelta del soggetto cui attribuire l'incarico dirigenziale, dal rispetto dei criteri generali e dei requisiti soggettivi richiesti per il conferimento.

4. E' possibile proporre il rinnovo dell'incarico al dirigente dei ruoli della Presidenza, per una sola volta, senza fare ricorso alle procedure di interpello. Il rinnovo dell'incarico non può prescindere dalla asseverazione da parte della struttura richiedente dell'alto livello di specializzazione dei compiti assegnati, della particolare competenza posseduta e dei risultati raggiunti dall'interessato nello svolgimento dell'incarico.

5. Resta ferma la possibilità per il dirigente non rinnovato o non rinnovabile, in base al punto 8.4, di manifestare la propria disponibilità nell'ambito della procedura di interpello volta all'attribuzione dell'incarico per la durata e secondo le modalità ivi previste e nel rispetto delle regole di rotazione vigenti.

6. Il dirigente, già collocato in comando, fuori ruolo, aspettativa o altre analoghe posizioni che, per eventi non programmabili, rientri in servizio presso la Presidenza, può essere ricollocato, senza ricorrere alla procedura di interpello, nella stessa posizione che ricopriva in precedenza se disponibile.

7. Al dirigente privo di incarico da almeno due mesi o che abbia partecipato ad uno o più interPELLI con esito negativo, può essere attribuito, previa istruttoria del DiPRUS, un incarico

dirigenziale su uno dei posti disponibili, di cui al punto 4.8, al fine di rispettare il termine di 90 giorni, di cui all'articolo 13 del CCNI 4 marzo 2011.

9. Incarichi in caso di riorganizzazione delle strutture

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi ai posti di funzione risultanti dal nuovo assetto dei Dipartimenti e Uffici autonomi della Presidenza oggetto di riordino organizzativo è soggetto alla preventiva pubblicazione di apposito avviso di interpello, fatto salvo l'incarico dirigenziale apicale. L'interpello è proposto entro 15 giorni dalla data in cui la struttura interessata ha ricevuto comunicazione della avvenuta registrazione, da parte degli Organi di controllo, del decreto di riorganizzazione, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni della presente Direttiva.

2. Con separato provvedimento sono individuati modalità e termini di decorrenza dei decreti di riorganizzazione delle strutture della Presidenza.

10. Conferimento di incarichi ad interim

1. Gli incarichi ad interim sono conferiti nei casi in cui - per motivate esigenze organizzative e funzionali - non sia possibile attribuire, secondo le disposizioni della presente Direttiva, un incarico ai dirigenti dei ruoli della Presidenza che ne sono privi.

2. Il ricorso a tale istituto ha carattere eccezionale e temporaneo e deve essere debitamente motivato.

3. L'incarico ad interim deve avere una durata certa, rapportata al tempo ragionevole necessario al compimento delle procedure di cui al punto 4, e deve effettuarsi nel rispetto dei criteri generali, in quanto compatibili, della presente Direttiva, tenendo altresì conto delle seguenti priorità:

- attribuzione dell'incarico a dirigenti in servizio nel medesimo Dipartimento o Ufficio autonomo;
- titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie affini a quelle contenute nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità;
- pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.

4. Ai fini della decorrenza dell'incarico ad interim si applica la disposizione di cui al punto 6.7.

5. Fatte salve specifiche motivate esigenze organizzative e funzionali, di norma al dirigente potrà essere attribuito un solo incarico ad interim.

11. Responsabilità del Capo del Dipartimento o del Capo dell'Ufficio autonomo nelle more della decorrenza dell'incarico

1. Il Capo del Dipartimento e il Capo dell'Ufficio autonomo assicurano tempestivamente la copertura dei posti dirigenziali vacanti secondo le disposizioni della presente Direttiva.

2. Fino a quando l'incarico è vacante, la responsabilità dell'Ufficio o del Servizio resta attribuita direttamente al Capo del Dipartimento o dell'Ufficio autonomo cui l'unità organizzativa interessata appartiene.

12. Disposizioni finali

1. La presente Direttiva entra in vigore a decorrere dal ... 2016.
2. Dalla medesima data del punto 12.1 sono abrogate le Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008 e del 5 settembre 2008.
3. I Dipartimenti e gli Uffici autonomi della Presidenza del Consiglio dei ministri si attengono ai contenuti della presente Direttiva.
4. La corretta applicazione della presente Direttiva e l'osservanza puntuale dei termini ivi prescritti costituiscono elementi rilevanti al fine della valutazione dei dirigenti chiamati a darvi attuazione.

La presente Direttiva sarà trasmessa agli Organi di controllo secondo le vigenti disposizioni in materia, comunicata ai Dipartimenti e Uffici autonomi e pubblicata sul sito Internet istituzionale e in Intranet.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri